

# **COMUNE DI PINO D'ASTI**

Provincia di Asti

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione C.C. n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2014

## **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel comune di Pino d'Asti e, previo specifico nulla-osta del Sindaco competente, di altri comuni limitrofi.

## **Articolo 2 - Obiettivi**

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, intervento e soccorso, ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita, in supporto al Sistema comunale di protezione civile diretto dal Centro Operativo Comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Intercomunale di Protezione Civile.

## **Articolo 3 - Criteri di iscrizione e ammissione**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, quale autorità di protezione civile.

La richiesta di iscrizione dovrà contenere la disponibilità del richiedente a:

- operare in situazioni di criticità ambientale con le opportune garanzie e dispositivi di protezione individuale;
- operare con altro personale dipendente dell'ente comunale, e non, nelle situazioni emergenziali;
- partecipare alle attività esercitative e di formazione;
- intervenire nelle attività in materia di protezione civile nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto dal vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile sotto la direzione del Sindaco e degli Organi di protezione civile, costituiti ai sensi della legge regionale n. 7/2003 e dei relativi regolamenti attuativi.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo comunale di volontariato.

## **Articolo 4 - Responsabilità**

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7, è il responsabile unico del Gruppo comunale, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Il Sindaco nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha il compito di coordinare le attività del gruppo durante le fasi preventive, di intervento e soccorso alla popolazione.

#### **Articolo 5 - Addestramento**

La formazione dei volontari potrà avvenire nelle forme previste dalla normativa vigente, con il tramite dei tecnici della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, dell'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Asti, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana ed altri soggetti individuati fra quelli che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

#### **Articolo 6 - Specializzazioni**

All'interno del Gruppo comunale possono essere formate Unità Operative specializzate, previa opportuna formazione, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

#### **Articolo 7 - Emergenza**

Il personale appartenente al Gruppo comunale interviene nelle attività in materia nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto dal vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile sotto la direzione ed il coordinamento del Sindaco e degli Organi di protezione civile, costituiti ai sensi della legge regionale n. 7/2003 e dai successivi regolamenti.

#### **Articolo 8 - Doveri**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione.

Il personale di volontariato ha il dovere di comunicare al Sindaco eventuali indisponibilità per lunghi periodi di tempo e, comunque non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività difforme e contrastante con le finalità indicate.

#### **Articolo 9 - Diritti**

Ai Gruppi comunali possono essere concessi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco regionale del volontariato, e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla informazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194;
- dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n.7;

- da Fondazioni bancarie ed altri Istituti riconosciuti, previo emanazione del relativo bando, contributi finalizzati all'adozione di misure di prevenzione del rischio con il fine di limitare gli effetti negativi di eventi catastrofici naturali ed antropici.

Ai volontari, in particolari condizioni dettate dalla normativa vigente, potranno essere garantiti i benefici di legge, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194.

Al personale facente parte del Gruppo comunale di protezione civile verrà garantita la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e s.m.i.

Agli studenti universitari e/o di scuole medie superiori già maggiorenni, qualora impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, su richiesta, apposita attestazione della prestazione di volontariato, a giustificazione dell'attività svolta in emergenza.

Ai singoli volontari verranno rimborsate le spese vive sostenute, documentate con pezze giustificative (fatture, scontrini fiscali, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile o dell'unità organizzativa della struttura comunale ad esso assimilata potrà anticipare risorse destinate al rimborso delle spese vive che saranno erogate dall'Agenzia di Protezione Civile, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate, come previsto all'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. n. 194/2001.

#### **Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari**

Il Sindaco del Comune, responsabile del Gruppo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo comunale.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, decretata ed attuata dal Sindaco in qualità di autorità locale di protezione civile, nonché la successiva eventuale espulsione, sempre su decreto dello stesso Sindaco, sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

#### **Articolo 11 - Albo comunale del volontariato**

Presso gli Uffici Comunali è costituito l'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile che comprende i singoli cittadini che concorrono a costituire il Gruppo comunale di Pino d'Asti, di cui all'art. 1.

L'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile, e la conseguente composizione del Gruppo comunale, in fase di prima istituzione, sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio di protezione civile periodicamente propone al Sindaco, sulla base delle adesioni pervenute, l'aggiornamento dell'Albo e della composizione del Gruppo Comunale, che verranno formalizzati con decreto sindacale.

Il Comune si impegna a richiedere l'inserimento del Gruppo comunale di Protezione civile nell'elenco regionale delle Associazioni di Volontariato, presso gli uffici preposti della Provincia di Asti.

#### **Articolo 12 – Gestione associata della funzione fondamentale delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**

In funzione dell'obbligo di gestire in forma associata la funzione fondamentale delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, il Gruppo Comunale si inserisce nella relativa struttura organizzativa, e risponde agli organi riconosciuti dal Comune sulla base dell'adesione all'Unione di Comuni cui è devoluta tale funzione.

La funzione di Responsabile del servizio di protezione civile, per le competenze di cui al presente Regolamento, può essere attribuita a soggetto incardinato nella struttura organizzativa dell'Unione di Comuni cui venga devoluta la gestione della funzione in oggetto.